

MODIFICA DEGLI ARTT. 2400 E 2402 DEL CODICE CIVILE, CON
LA PREVISIONE DELLA NOMINA DA PARTE DEL TRIBUNALE,
INVECE CHE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA, DEL COLLEGIO SIN-
DACALE NELLE SOCIETÀ PER AZIONI, CON TITOLI QUOTATI
SUI MERCATI FINANZIARI O CHE SOLLECITANO O GESTISCANO
IL PUBBLICO RISPARMIO(*)
(disegno di legge N. 2821)

Uno degli aspetti più patologici della vita delle società commerciali sta nella mancanza di controlli efficaci a tutela degli azionisti nei confronti degli amministratori.

L'attività dell'impresa, il giro degli affari, il significato del bilancio e delle relazioni degli amministratori, a seguito dell'ingigantirsi delle concentrazioni capitalistiche negli ultimi decenni, sono divenuti complessi al punto che riesce difficile all'azionista di poter difendersi contro eventuali abusi. Troppo sovente l'azionista partecipa alle assemblee senza tuttavia rendersi conto delle conseguenze concrete che comportano le deliberazioni alle quali è chiamato a partecipare.

La vita delle società è caratterizzata dalla scissione tra la *property without power* e la *power without property*.

Il potere decisionale è sovente concentrato in una piccola minoranza di fronte ad una larga maggioranza di azionisti molto frazionata e poco informata.

La minoranza depositaria del potere decisionale appare sempre più come un tutore economico senza obbligo di rendiconto ed è agli antipodi della democrazia societaria.

La recente evenienza di società finanziaria gestisce in modo spericolato e che hanno causato gravissimi danni ai risparmiatori, costituisce il migliore indice della gravità della situazione. Si ha qui riguardo a quanto

(*) Il disegno di legge fu presentato alla Presidenza del Senato il 17.5.1991 e venne assegnato alla Commissione Giustizia il 29.5.1991. È stato ripresentato nella XI Legislatura al Senato con il disegno di legge N. 42 e alla Camera dei Deputati con il n. 1213.

si è verificato in tempi recenti ed i cui casi più noti sono l'Istituto Fiduciario Lombardo, la S.E.M. dei fratelli Canavesio, la Lombardfin, la Primo Mercato e Rete mia, e via dicendo.

Anche quanto è accaduto per il Banco Ambrosiano sta a dimostrare la inefficacia dei controlli al punto che il dissesto si è aggravato perfino dopo il ritorno del suo principale protagonista alla guida della società, a seguito di un periodo di carcerazione.

Il nostro ordinamento prevede indubbiamente che nei confronti degli amministratori possano essere esperite le azioni di responsabilità di cui agli artt. 2393 e 2395 del c.c. ma esse vengono per lo più private della loro funzione di deterrente, mediante polizze assicurative largamente diffuse.

La responsabilità penale a carico degli amministratori per i reati societari e di bancarotta, è solo una responsabilità di tipo regressivo a posteriori.

Quello che in definitiva manca, nelle società moderne, è un efficace controllo preventivo.

Le caratteristiche sopra evidenziate, relative ad una concentrazione di potere in una ristretta minoranza e alla esistenza di una maggioranza azionaria molto frazionata e poco informata, suggerisce l'adozione di cautele maggiori di quelle esistenti. Il controllo assembleare sugli amministratori è divenuto praticamente inesistente perché le assemblee sono gestite di fatto da professionisti incaricati dai medesimi amministratori. In questo contesto appare quanto mai opportuno valorizzare il controllo esercitato dal collegio sindacale.

Il concreto esercizio dei poteri di controllo da parte di questi risente in larga misura della posizione di autonomia o meno del collegio sindacale, in base alla fonte della propria nomina. Questa, infatti, influisce in modo determinante sulla effettiva autonomia del collegio sindacale che, per essere nominato dall'assemblea sociale, viene a trovarsi nella condizione di chi è debitore della fiducia accordatagli dal gruppo di controllo. La circostanza che le assemblee siano dominate di fatto dalla minoranza di cui si è parlato o addirittura dagli stessi amministratori, è alla base della non incisiva efficacia del suo controllo.

Quest'ultimo appare insostituibile in quanto trattasi di controllo interno e perciò penetrante in ordine alla vita della società. Anche le cautele in taluni casi previste mediante controlli della Consob e delle società di revisione, non eliminano la esigenza del collegio sindacale, perché in tali casi si tratta di controlli esterni.

Quanto è accaduto di recente, in ordine alle censure mosse a proposito dell'Istituto Finanziario Milanese da parte di una banca di rilevanti dimen-

sioni, nei confronti di una società di revisione, dimostra quanto è stato sopra detto.

In questa sede si propone almeno per quanto riguarda (per ora) le società per azioni i cui titoli sono trattati sui mercati finanziari (Borsa valori, mercato ristretto dei titoli azionari, terzo mercato) o che sollecitano o gestiscano il pubblico risparmio, che il collegio sindacale delle predette società venga nominato dal tribunale del luogo, dove la società ha sede, tra professionisti di sicura competenza e specchiata moralità e non dalle assemblee azionarie.

Ciò ad integrazione dell'art. 2400 c.c.

Il compenso del predetto collegio sindacale sarà pure determinato dal tribunale, con previsione aggiuntiva all'art. 2402 c.c.

Art. 1.

1. L'art. 2400 del c.c. è sostituito dal seguente.

«Art. 2400. - *Nomina e cessazione dall'ufficio.* - I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli artt. 2458 e 2459. Essi restano in carica per un triennio e non possono essere revocati, se non per giusta causa.

La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

I sindaci delle società per azioni che hanno titoli quotati sui mercati finanziari o sollecitano o gestiscano il pubblico risparmio, sono nominati dal tribunale del luogo, dove la società ha sede.

La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio e la cessazione dall'ufficio, devono essere iscritte nel registro delle imprese nel termine di quindici giorni e pubblicate nel bollettino ufficiale delle società per azioni ed a responsabilità limitata».

Art. 2.

1. L'art. 2402 del c.c. è sostituito dal seguente:

«Art. 2402. - *Retribuzione.* - La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nell'atto costitutivo, deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. *La retribuzione dei sindaci, nominati ai sensi dell'art. 2400, 3° comma del c.c., è determinata dal tribunale che ha provveduto alla loro nomina.*».